

**Contratto di servizi per l'adeguamento al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e per la designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679.**

Con la presente scrittura privata

Tra

**Il Comune di Lagosanto** con sede in LAGOSANTO, codice fiscale n. 00370530388, rappresentato dal Sindaco Pro Tempore – MARIA TERESA ROMANINI, nata a Ferrara il 25/03/1973, il quale agisce in nome e per conto del Comune di Lagosanto in forza della deliberazione di G.C. n° 83 del 27/06/2018;

e

**DELTA WEB S.p.A.** con sede in Codigoro (FE) Via V. Alfieri n. 3, codice fiscale n. 01532550389 R.E.A. n. 175504, rappresentata dall'Amministratore Unico Sig. Maurizio Barbirati nato a Lagosanto (FE) il 15.09.1961 il quale agisce in nome e per conto della Società di seguito indicata come "Società"

Premesso che:

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»* (di seguito *GDPR*), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);
- Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il *RPD «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali»* (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- Le predette disposizioni prevedono che il RPD *«può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi»* (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato *«in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39»* (art. 37, paragrafo 5) e *«il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento»* (considerando n. 97 del RGPD);

Considerato che il Comune:

- è tenuto alla designazione obbligatoria del RDP nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
- ha verificato le condizioni per l'affidamento del servizio a Delta Web S.p.A. *in house providing*, ai sensi dell'art. 192 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, ed ha

ritenuto che la medesima società sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e che la stessa ed i suoi incaricati sotto indicati, non si trovano in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene quanto segue:

### **Articolo 1 – Premessa**

1. Le parti confermano la premessa narrativa come parte integrante del presente atto.

### **Articolo 2 – Oggetto**

1. Il Comune di Lagosanto affida *in house providing* alla società Delta Web S.p.A. che, in persona del proprio legale rappresentante accetta, i seguenti servizi:

- a) le funzioni ed i compiti di Responsabile della Protezione dei Dati, attraverso la propria organizzazione che si giova di professionalità esperte e formate sia sul piano *dell'information technology* che su quello giuridico amministrativo, così come descritti nel successivo art. 6 del presente contratto;
- b) il supporto agli uffici comunali nella fase iniziale di valutazione dei rischi e di definizione dell'organigramma *privacy*. Il servizio riguarda principalmente l'analisi e valutazione della situazione esistente che mira a consentire al Comune l'adeguamento alle nuove disposizioni del GDPR. Delta Web effettuerà incontri con i referenti del Comune per acquisire le informazioni attinenti i trattamenti effettuati sui dati personali, sui procedimenti e sulle misure di sicurezza. Delta Web collaborerà con il Comune nella definizione delle attività necessarie per conformarsi ai requisiti richiesti dal GDPR.
- c) l'accesso ed il supporto al *software* per la gestione degli adempimenti previsti dal Regolamento, con particolare riferimento alla tenuta del Registro dei trattamenti, all'analisi dell'impatto dei trattamenti (DPIA) ed alla gestione del modello organizzativo interno. Il servizio permette autonomamente al Comune, attraverso il *software* messo a disposizione, di strutturare il proprio sistema *privacy* nelle seguenti componenti: organigramma *privacy* del Comune, Registro dei trattamenti dei dati personali, gestione dell'Analisi di impatto e gestione documentazione.

### **Articolo 3 – Durata**

1. Il Presente contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione ed avrà durata fino al 31.12.2021.

2. Qualora, per qualsiasi motivo cessi l'efficacia del Contratto, la società sarà tenuta a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi.

### **Articolo 4 - Designazione**

1. In virtù del presente contratto di servizio il Comune di Lagosanto in persona del proprio Sindaco, designa la società Delta Web S.p.A. quale Responsabile della Protezione dei dati personali.

2. Il suddetto RPD, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1 del RGPD, è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
  - b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
  - c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
  - d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
  - e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
3. I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dal Comune di Ligosanto.

#### **Articolo 5 – Obblighi del Comune**

1. Il Comune di Ligosanto si impegna a:

- a) mettere a disposizione del RPD un referente interno per il supporto nello svolgimento dei propri compiti;
- b) garantire la possibilità di accedere ad altri servizi del comune così da fornirgli supporto e informazioni;
- c) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- d) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza;
- e) rendere disponibili il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) nella intranet dell'Ente e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale;
- f) non risolvere il presente contratto per ragioni connesse alle attività svolte dagli incaricati di Delta Web in quanto RPD.

#### **Articolo 6 – Condizioni della fornitura**

1. Sono a carico della Società, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. La Società garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto.

3. Ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida del 13 dicembre 2016 del Gruppo di lavoro art. 29, Delta Web si impegna ad avvalersi, come figura di riferimento per la prestazione delle funzioni e

dei compiti da parte del *team* RPD del Dott. Pietro Buzzi che sarà supportato dai seguenti collaboratori, tutti appartenenti alla struttura organizzativa di Delta Web:

- P.I. Marco Piva con funzioni di supervisione e raccordo per la sicurezza informatica e la gestione dei servizi previsti dal contratto;
- Ing. Luca Occhiali con funzioni operative per la sicurezza informatica;
- Dott.ssa Simona Zanellato con funzioni di supporto giuridico.

#### **Articolo 7 – Obbligazioni specifiche della Società**

1. La Società si obbliga a:

- a) erogare i servizi oggetto della fornitura alle condizioni, livelli e modalità stabilite nel presente contratto, impiegando il suddetto personale necessario per la loro realizzazione;
- b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire il monitoraggio della conformità dei servizi alle norme previste nel presente contratto e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
- c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni, garantendo in ogni caso che siano salvaguardate le qualità professionali previste dall'art. 37 del RGPD per la figura del Responsabile della protezione dei dati.

#### **Articolo 8 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. La Società si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. La Società si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. La Società si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

#### **Articolo 9 - Corrispettivi**

1. Le parti di danno atto che, trattandosi di affidamento di un servizio integrativo del contratto del Comune di Codigoro n. 1074 in data 29/09/2017, capofila dell'Associazione di cui fa parte il Comune di Lagosanto, del servizio di assistenza informatica e gestione del CED decentrato dei Comuni associati il presente affidamento non prevede alcun onere economico a carico del Comune.

#### **Articolo 10 - Riservatezza**

1. La società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. La società è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

#### **Articolo 11 - Risoluzione**

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e del presente Contratto il Comune potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla società con raccomandata a/r, il Contratto nei seguenti casi:
  - a) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
  - b) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";

#### **Articolo 12 – Divieto di subappalto**

Trattandosi di affidamento in house è fatto divieto alla società di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

#### **Articolo 13 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti**

1. E' fatto assoluto divieto alla società di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse.
2. E' fatto assoluto divieto alla società di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte del Comune.

#### **Articolo 14 - Referente del servizio**

1. Con la stipula del presente atto la società individua nel Sig. Marco Piva il Referente del servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto la società.
2. Il Comune di Lagosanto individua quale referente, il sig. Flavio Grigatti anche ai fini di quanto previsto all'art. 5 comma 1 lettera a).

#### **Articolo 15 - Foro competente**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra la società e il Comune, è competente in via esclusiva il Foro di Ferrara.

#### **Articolo 16 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

1. Le parti reciprocamente acconsentono al trattamento dei propri dati personali
2. Le parti dichiarano di essere state informate circa: a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti spettanti all'interessato; f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede dell'eventuale responsabile del trattamento nominato.
3. Entrambe le parti contraenti si impegnano nell'ambito dei rispettivi trattamenti e solo ed esclusivamente per le finalità e secondo le modalità previste dal presente contratto a rispettare gli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge e regolamento in materia di trattamento dei dati personali.

4. I dati personali oggetto di trattamento delle Parti sono custoditi e controllati anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di liceità, correttezza e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli art. 32 del Regolamento Ue n. 2016/679.

#### **Articolo 17 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Il presente Contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata.

2. Sono a carico della società tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al Contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico al Comune.

#### **Articolo 18 – Controllo analogo sul servizio e verifiche sull'esecuzione del contratto**

1. La società si obbliga a consentire al Comune di Lagosanto di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

2. La società si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune.

p. IL COMUNE DI LAGOSANTO

Sindaco – Maria Teresa Romanini

(firmato digitalmente)

p. DELTA WEB SPA

Amministratore Unico - Maurizio Barbirati

(firmato digitalmente)